Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2023, n. 38-7856
Legge 157/1992. Legge 248/2005. Legge regionale 5/2018. Stagione venatoria 2023-2024. Disposizioni ad integrazione della D.G.R. n. 2-7060 del 15 giugno 2023, di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024 e delle relative istruzioni operative supplementari, in conformità al ''Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azio

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **413** Adunanza 04 DICEMBRE 2023

Il giorno 04 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 16:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Fabrizio RICCA

DGR 38-7856/2023/XI

OGGETTO:
Legge 157/1992. Legge 248/2005. Legge regionale 5/2018. Stagione venatoria 2023-2024. Disposizioni ad integrazione della D.G.R. n. 2-7060 del 15 giugno 2023, di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024 e delle relative istruzioni operative supplementari, in conformità al “Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028” approvato da Commissario Straordinario in data 7 settembre 2023.

A relazione di: Protopapa, Carosso

Premesso che:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- l’articolo 11 quaterdecies, comma 5 del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che “le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d’età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157”;
- l’articolo 28 della L.R. 5/2018 al comma 7 prevede che “Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, in attuazione della

Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente Legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;"

- con D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" che individuano i criteri e le procedure per l'approvazione dei piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale quanto per i piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina.

Richiamato che la D.G.R. n. 2-7060 del 15 giugno 2023, di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024 e delle relative istruzioni operative supplementari, tra le altre cose, prevede che la specie cinghiale sia cacciabile:

- in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa:
  - classi, Striati - Rossi - Maschi – Femmine
  - periodo 16 marzo 2023 - 14 marzo 2024
- dal 17 settembre al 17 dicembre in forma di caccia programmata.

Premesso, inoltre, che, con riferimento alle precedenti stagioni venatorie 2021/2022 e 2022/2023:
con D.G.R. n. 27-4010 del 29 ottobre 2021 sono stati approvati, quale sperimentazione, gli indirizzi operativi per la presentazione dei piani di prelievo numerico-selettivo della specie cinghiale per la stagione venatorio 2021-2022, anche con l'ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati;
con D.G.R. n. 38-5958 del 11 novembre 2022, a fronte dell'esito positivo di tale sperimentazione, al fine di rendere più operativi ed efficaci le azioni per il depopolamento della specie cinghiale si è provveduto, tra l'altro, per la stagione venatorio 2022-2023, in continuità alla sopra citata D.G.R. n. 27-4010 29 ottobre 2021, a consolidare gli indirizzi operativi ivi previsti per la presentazione dei piani di prelievo numerico-selettivo della specie cinghiale, approvandone il primo elenco.
Dato atto che l'ottemperanza dei suddetti indirizzi operativi per l'attuazione dei piani di prelievo numerico selettivi ha confermato l'efficacia di tale modalità di attività venatoria al cinghiale, infatti, come da verifiche effettuate dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", risulta che rispetto alla prima fase sperimentale, nella stagione venatoria 2022/2023, il prelievo venatorio in selezione al cinghiale con l'utilizzo di tecniche indicate negli indirizzi operativi consolidati ha inciso positivamente sull'impatto della specie sia per quanto riguarda i danni all'agricoltura, gli incidenti stradali nonché per le finalità di depopolamento della specie cinghiale; si segnala che, nella stagione venatoria 2022/2023, il numero di capi prelevati con tale modalità di caccia è di 2554 capi.
Preso atto che:
- ISPRA con la nota prot. n. 25346 del 11 maggio 2023, nella quale esprimeva il parere in merito alla proposta del calendario venatorio 2023/2024, ha ritenuto *<<non condivisibile l'impostazione prospettata dalla Regione in merito a tale modalità di caccia, ritenendo in generale che qualsiasi forma di prelievo che non corrisponda alla definizione di "caccia di selezione" [§ 4.2, pag. 106 e alla scheda 4.2, pag. 137 delle "Linee Guida per la gestione degli Ungulati: Cervidi e Bovidi" (Raganella et al., 2013, ISPRA)] non può essere considerato "caccia di selezione" o "prelievo numerico-selettivo" e come tale non è attuabile ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/92 e risulta necessario ricondurlo esclusivamente all'arco temporale previsto dall'art. 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92. Pertanto, si suggerisce di posticipare l'inizio della caccia al Cinghiale con i cani in forma programmata al 1° di ottobre e comunque terminarla entro tre mesi dal suo*

inizio. La formulazione riportata nell'Allegato A, lettera r), 2° capoverso, appare invece estendere a 4 mesi il ricorso a questa forma di prelievo. Si invita pertanto a rivedere tale opzione, limitando il ricorso a forme di caccia al Cinghiale che prevedono l'ausilio di cani ai soli 3 mesi previsti dell'art. 18, c. 1, lett. d) della L. n. 157/92. Al riguardo, si evidenzia che l'attuale situazione epidemiologica, è tale da rendere necessario ridurre il più possibile la maggior mobilità dei cinghiali sul territorio generata da forme di caccia ad elevato disturbo, onde evitare la possibile diffusione della malattia, e preferire/premiare la caccia di selezione per abbattere gli animali;
- in data 8 maggio 2023 la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna (Commissione istituita con DGR n. 30-8557 del 15 marzo 2019) al fine di formulare eventuali osservazioni o proposte in ordine alla proposta di calendario venatorio 2023/2024 ha valutato positivamente la proposta di caccia di selezione al cinghiale così come originariamente formulata dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".
Dato atto, a tale proposito, che, quale esito istruttorio del sopra richiamato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", risulta che per giurisprudenza costante è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi.
Richiamato che dopo il citato parere dell'ISPRA sono state emanate le seguenti disposizioni:

- Piano "Peste Suina Africana - Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023" trasmesso alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed inviato dal Ministero della Salute alle Regioni con nota prot. 0001324-17/01/2023-DGSAF-MDS-P..
- Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 24 agosto 2023 concernente le "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana".
- "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028" del 7 settembre 2023.
- Decreto Ministeriale 13 giugno 2023, "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica".
- Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 "Misure di contrasto alla peste suina africana" - disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2023", art. 29.
- Legge n. 136 del 9 ottobre 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

Richiamato, in particolare, il Piano di Prelievo definito dal "*Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023 – 2028*", secondo il quale:
- la Regione Piemonte, attraverso il Gruppo Operativo Territoriale Regionale (GOTR), elabora la ripartizione del piano di prelievo sull'intero territorio regionale comprese le aree protette e le aree non venabili, con l'obiettivo di tendere al perseguimento del target annuale di prelievo;
- si evidenzia che il prelievo, per incidere significativamente sulla quota di popolazione che ne traina la crescita, dovrà essere il più possibile selettivo e orientato verso specifiche classi di sesso ed età (giovani e femmine);
- si evidenzia, inoltre, in maniera precisa e chiara che: "*l'attivazione diffusa e a livelli quantitativamente significativi della caccia di selezione permette, orientando il prelievo prevalentemente su femmine e piccoli, di ottenere comunque una riduzione delle presenze nel breve/medio periodo, anche nel caso in cui si abbattesse un minore numero di cinghiali"*.
Dato atto che, quale esito istruttorio del sopra richiamato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", risulta che l'avvio dell'attività venatoria al cinghiale in selezione, per il

periodo compreso tra il 18 dicembre 2023 ed il 31 gennaio 2024, sia in linea con le indicazioni contenute nel "*Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali del Commissario straordinario alla peste suina"*, in quanto:

- la particolare complessità della materia inerente alla gestione del cinghiale ed i risvolti, anche di pubblica incolumità, correlati alla pervasività del suide e alle sue elevate capacità di danno alle attività antropiche ed in modo particolare alle coltivazioni agricole risultano dalle sempre più numerose segnalazioni pervenute da aziende agricole, da associazioni, da Enti locali e da privati cittadini, questi ultimi con riferimento ad incidenti stradali provocati da tale animale;
- la caccia di selezione è funzionale a ristabilire un equilibrio della presenza del suide e quindi indirettamente ad incidere positivamente sull'impatto della specie sia per quanto riguarda i danni all'agricoltura che per gli incidenti stradali; nonché poco impattante sull'altra fauna presente sul territorio e permette di intervenire in modo mirato;
- il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte" approvato con DGR n. 15-5450 del 29 luglio 2022 prevede urgenti e irrinunciabili correttivi alla programmazione e agli strumenti utilizzati per la gestione faunistica del cinghiale ed ha come obiettivo il depopolamento del suide in funzione di facilitare il controllo e l'eradicazione della peste suina africana qualora la malattia dovesse raggiungere le popolazioni di cinghiale presenti nelle zone attualmente classificate indenni. Gli elementi gestionali e organizzativi proposti nel PRIU, se rapidamente e compiutamente adottati, potranno innescare anche una decisa riduzione degli impatti (ecologici, economici, sociali e sanitari) causati dalla specie cinghiale nella nostra regione;
- la modalità di caccia più idonea per attivare il prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani, è da adottarsi esclusivamente nel periodo, compreso tra 18 dicembre 2023 e 31 gennaio 2024, con un numero massimo di 3 cani e un numero massimo di partecipanti complessivo di 25 cacciatori;
- l'attivazione di tale modalità di caccia consente alla Regione di tendere al perseguimento del target annuale di prelievo stabilito dal "*Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028*".

Dato atto, pertanto, che, quale esito istruttorio del sopra richiamato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", risulta opportuno integrare l'allegato A della D.G.R. n. 2-7060 del 15 giugno 2023 di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024 e delle relative istruzioni operative supplementari, prevedendo che al paragrafo 1.1, ai sensi del quale ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle specie ivi elencate, esclusivamente nei periodi ivi indicati, sia inserita, dopo il capoverso della lettera r), che recita "specie cacciabile dal 17 settembre al 17 dicembre, in forma di caccia programmata: cinghiale", la seguente frase:

> "*dal 18 dicembre al 31 gennaio 2024 con prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati a singole squadre di cacciatori, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale. Tutti gli istituti venatori (A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V.) anche ai fini del Piano di depopolamento da attuarsi nella Regione Piemonte - per il periodo compreso tra il 18 dicembre e il 31 gennaio 2024 deliberano i piani numerico-selettivi per il cinghiale con la suddivisione territoriale dell'intero istituto in "zone" e li comunicano al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura; lo stesso Settore, previa istruttoria tecnica e verifica di coerenza con le disposizioni regionali ne propone l'approvazione alla Giunta regionale*.".

Dato atto che, per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 5/2018 e con riferimento alla sopra riportata modifica al vigente calendario venatorio:

- con nota del 01/12/2023 è stata data debita informativa a ISPRA;
- quale esito delle verifiche del medesimo Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e

acquicoltura", si intende già acquisito il favorevole parere della Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna.
Richiamato che tutti gli istituti venatori (A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V.) anche ai fini del Piano di depopolamento da attuarsi nel territorio della Regione Piemonte, devono deliberare e presentare, per il periodo compreso tra il 18 dicembre e il 31 gennaio 2024, i piani numerico-selettivi per il cinghiale con la suddivisione territoriale dell'intero istituto in Settori/"zone".
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Per quanto sopra premesso e considerato;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, in conformità con il "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle Zone di restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028" approvato da Commissario Straordinario in data 7 settembre 2023, di integrare l'allegato A della D.G.R. n. 2-7060 del 15 giugno 2023 di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2023/2024 e delle relative istruzioni operative supplementari, disponendo che al paragrafo 1.1, ai sensi del quale ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari della fauna selvatica appartenenti alle specie ivi elencate, esclusivamente nei periodi ivi indicati, sia inserita, dopo il capoverso della lettera r), che recita "specie cacciabile dal 17 settembre al 17 dicembre, in forma di caccia programmata: cinghiale", la seguente frase:

> "*dal 18 dicembre al 31 gennaio 2024 con prelievo numerico-selettivo, anche con l'ausilio dei cani e suddivisione del territorio di ATC e CA in settori assegnati a singole squadre di cacciatori, secondo le specifiche disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale. Tutti gli istituti venatori (A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V.) anche ai fini del Piano di depopolamento da attuarsi nella Regione Piemonte - per il periodo compreso tra il 18 dicembre e il 31 gennaio 2024 deliberano i piani numerico-selettivi per il cinghiale con la suddivisione territoriale dell'intero istituto in "zone" e li comunicano al Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura; lo stesso Settore, previa istruttoria tecnica e verifica di coerenza con le disposizioni regionali ne propone l'approvazione alla Giunta regionale*.";

- di dare atto che tutti gli istituti venatori (A.T.C., C.A., A.F.V., A.A.T.V.) anche ai fini del Piano di depopolamento da attuarsi nel territorio della Regione Piemonte, devono deliberare e presentare, per il periodo compreso tra il 18 dicembre e il 31 gennaio 2024, i piani numerico-selettivi per il cinghiale con la suddivisione territoriale dell'intero istituto in Settori/"zone";

- di richiamare, per quanto riguarda la zona di restrizione II, l'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 del 24 agosto 2023 concernente le "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana"; e in particolare l'articolo 3 lettera vii che impone il divieto dell'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.